



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
Via Fiume Neto Località Santo Janni, snc - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118
C.M. CZIC856002 – C.F. 97061290793
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it
[web:www.icdonmilanicz.edu.it](http://www.icdonmilanicz.edu.it)

Prot. n. 1532

Circolare n. 121

Catanzaro, 04/03/2020

AL PERSONALE DOCENTI E

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI DEGLI ALUNNI

AGLI ALUNNI TUTTI

OGGETTO: AZIONI DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DEL COVID-19 - Circolare ai sensi della DIRETTIVA N. 1/2020 DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL DPCM 1 MARZO 2020

Con riferimento all'oggetto SI RIPORTA DI SEGUITO IL LINK AGLI ATTI AMMINISTRATIVI sopra indicati:
<http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/26-02-2020/direttiva-n1-del-2020> e
<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/01/20A01381/sg>

Si sottolinea quanto segue:

*questo ufficio di Presidenza ha già adottato **tempestivamente** tutti gli atti e le misure di prevenzione e contenimento necessarie per fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato dal Governo in data 31 gennaio 2020. In particolare sono state emanate disposizioni al personale tutto e distribuiti i necessari presidi di protezione individuale.*


*Rispetto ai 2 atti citati, Direttiva della funzione pubblica e DPCM 1 Marzo 2020- MISURE DI CONTENIMENTO, si riporta di seguito uno stralcio della direttiva n. 1, **ricordando la personale responsabilità, con profili penali, di ogni unità di personale in servizio e dei genitori degli studenti e degli studenti stessi se maggiorenni** (gli studenti in questo istituto per le attività che li vedono impegnati nei laboratori sono equiparati ai lavoratori ai sensi del Dlgs 81/2008) :*

ART 4. Obblighi informativi dei lavoratori

Fermo restando quanto previsto in attuazione del decreto-legge n.6 del 2020 e nei successivi provvedimenti attuativi, i dipendenti pubblici e coloro che, a diverso titolo, operano presso l'amministrazione, qualora provengano da una delle aree di cui all'articolo 1 , comma 1, del citato decreto-legge o che abbiano avuto contatto con persone provenienti dalle medesime aree sono tenuti a comunicare tale circostanza all'amministrazione ai sensi dell'articolo 20, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche per la conseguente informativa all'Autorità sanitaria competente ai fini della salvaguardia della salute del luogo di lavoro.

Con riguardo al DPCM 1 Marzo 2020 si riporta il comma C dell'art 3:

g) chiunque abbia fatto ingresso in Italia, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI-SALA"
Via Fiume Neto Località Santo Janni, snc - 88100 - Catanzaro - Tel. e Fax 0961/753118
C.M. CZIC856002 - C.F. 97061290793
czic856002@istruzione.it - czic856002@pec.istruzione.it
web:www.icdonmilanicz.edu.it

presente decreto, dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 (Comuni della zona rossa, ndr) deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG») ovvero al pediatra di libera scelta (di seguito «PLS»).

Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.

Infine, SI PREGA DI PORRE PARTICOLARE ATTENZIONE AI COMMII "B" E "C" dell'ART. 4:

b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020;

c) la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla data del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; Si noti però come ai sensi delle vigenti leggi regionali è necessario comunque il **certificato medico per assenze per malattia superiori a 5 giorni**, anche qualora nei 5 giorni sia compreso un giorno festivo o di sospensione dell'attività didattica.

Nel mentre si confermano tutte le misure già adottate dalla Scrivente quale datore di lavoro ex Dlgs 2008/81 e quale dirigente pubblico deputato in queste circostanze eccezionali a tutelare il supremo bene, costituzionalmente garantito, della salute dei minorenni e degli studenti tutti, si richiede a tutti la massima collaborazione, anche evitando allarmismi infondati.

Distinti saluti.



Dirigente Scolastico
Roberto CAROLEO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/1993